



CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

CONVENZIONE

per la disciplina del TIROCINIO dei Praticanti

presso il CORTE D'APPELLO di CAGLIARI

sezione distaccata di SASSARI

Addì 25.03.2016 del mese di Marzo dell'anno 2016,

La **Corte d'Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari**, in persona del Magistrato responsabile per i Tirocini Formativi Dott. Massimo Zaniboni (giusta nomina del 14.3.2014)

ed

il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari**, con sede in Sassari presso il Tribunale, in persona del Suo Presidente p.t., Avv. Mariano Mameli,

VISTI

A. l'art.41 comma 1 Legge n.247/2012 (di seguito per semplicità, indicata anche solo come "Legge Professionale" o "L.P."), in virtù del quale il tirocinio professionale forense (di seguito indicato anche come "pratica legale" o semplicemente "tirocinio professionale") consiste nell'addestramento, a contenuto teorico pratico, del



**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

praticante avvocato finalizzato a fargli acquisire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche della professione forense;

- B. gli artt. 29 comma 1 e 41 comma 2 L.P., in forza dei quali presso il Consiglio dell'Ordine è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale forense;
- C. l'art. 41 comma 6 lettera b) L.P., che consente lo svolgimento del tirocinio professionale forense anche presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
- D. l'art. 44 L.P. che prevede la regolamentazione dell'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari tramite apposito regolamento del Ministero della Giustizia, sentiti il C.S.M. ed il C.N.F.;
- E. l'art. 41 comma 7 L.P., che prevede che in ogni caso il menzionato tirocinio debba essere svolto presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura di Stato;
- F. gli artt. 2, 3, 17, 29, 41 e 42 L.P. e l'art. 2 Codice Deontologico Forense in virtù dei quali i praticanti sono tenuti al rispetto degli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e soggetti al potere di controllo e disciplinare del Consiglio dell'Ordine;
- G. l'art. 29 comma 1 lettera c), che conferisce al Consiglio dell'Ordine il compito di sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense;



**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

- H. l'art.45 L.P. in virtù del quale spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica, ove la stessa sia stata svolta con diligenza e profitto per l'intero periodo prescritto;
- I. l'art.73 D.L. n.69/2013 che, nelle more dell'emanazione dei summenzionati regolamenti, ha previsto la possibilità di stage formativi presso gli uffici giudiziari, per i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale ed in possesso dei requisiti ivi dettagliatamente previsti;

CONSIDERATO CHE

- Non risulta essere stato ancora emanato il regolamento di cui all'art.41 comma 13 lett. a) L.P., seppure in corso di adozione, destinati a disciplinare le modalità di svolgimento del tirocinio professionale forense e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'Ordine;
- Non risulta essere stato ancora emanato neanche il regolamento previsto all'art. 44 L.P. destinato a regolamentare l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari;

RITENUTO TUTTAVIA CHE

- in virtù di quanto stabilito da norme primarie, quali la L. n.247/2012 ed il D.L. n.69/2013, il tirocinio formativo o stage presso gli uffici giudiziari è consentito e, ove correttamente espletato, è idoneo ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale forense per il periodo di un anno;
- l'art. 73 D.L. n.69/2013, così come modificato dall'art.50 comma 2 lett. b) D.L. 24.06.2014 n.90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 n.114, consente



**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

ai laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti ivi previsti, di accedere a domanda e per una sola volta ad un periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di mesi 18 presso i Tribunali e le Corti di Appello, e che l'esito positivo di detto tirocinio/stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale;

PRESO ATTO CHE

- In virtù della citata normativa vigente, detto tirocinio/stage presso gli uffici giudiziari può essere svolto contestualmente ad altre attività, ivi compreso il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato;
- per l'effetto il medesimo può essere svolto dai praticanti iscritti nel relativo registro tenuto presso il Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari;
- l'attività degli ammessi al tirocinio/stage formativo presso l'ufficio giudiziario si deve svolgere sotto la guida ed il controllo di un magistrato c.d. formatore, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e riserbo sanciti dal comma 5 art. 73 D.L. n.69/2013 e ss.mm.ii.;
- i tirocinanti/stagisti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art.42-ter 2° comma lett. G) R.D. 30.01.1941 n.12;
- gli stessi, nell'espletamento del tirocinio/stage, non devono in alcun modo compromettere o ledere l'indipendenza e imparzialità dell'ufficio, la credibilità della funzione giudiziaria, né l'immagine ed il prestigio dell'ordine giudiziario;



**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

- nel contempo, essi sono tenuti a svolgere il tirocinio professionale uniformandosi ai principi contenuti nel Codice Deontologico, con lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza;
- in virtù della normativa di cui all'art.73 comma 6 D.L. n.69/2013, i tirocinanti non possono avere accesso ai fascicoli relativi a procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi;

CONSIDERATO quindi

il tenore e la *ratio* della norma che, come detto, impone al tirocinante anche requisiti di onorabilità e rispetto dell'indipendenza e imparzialità dell'ufficio nonché dell'immagine ed il prestigio dell'ordine giudiziario;

E RITENUTO per l'effetto che

il menzionato divieto di cui all'art.73 comma 6 D.L. n.69/2013 non possa ritenersi limitato e circoscritto ai soli fascicoli dell'avvocato-dominus;

RILEVATO ALTRESI' CHE

- gli stessi tirocinanti, in virtù del comma 7 del medesimo articolo non possono esercitare attività professionale innanzi all'ufficio ove il tirocinio/stage si svolge, nè possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;
- il tirocinio/stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio giudiziario per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili



**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

rischi per l'indipendenza e imparzialità dell'Ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria;

- nei confronti dei praticanti avvocati permane il potere/dovere di controllo del Consiglio dell'Ordine sotto il profilo disciplinare, oltre che sotto quello relativo al compimento proficuo della pratica forense;

Tutto ciò, premesso, visto, considerato e rilevato

- E' intendimento del Consiglio dell'Ordine, accertare e promuovere la disponibilità dei propri iscritti, degli uffici giudiziari e degli uffici legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici, i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale forense.
- E' intendimento della Corte d'Appello e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari disciplinare e coordinare le proprie attività al fine di garantire il corretto e puntuale esercizio del tirocinio/stage formativo presso la Corte d'Appello di Cagliari- sez. dist. di Sassari, da parte dei praticanti avvocato nel rispetto della legge e del codice deontologico forense.
- E' intendimento dei medesimi prevenire situazioni di incompatibilità e comportamenti pregiudicanti il corretto svolgimento del tirocinio/stage formativo in violazione dei doveri nei confronti dell'ufficio e dell'ordine giudiziario, così come comportamenti non conformi al codice deontologico.



**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

Per queste ragioni la Corte d'Appello ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Sassari, in persona dei rispettivi presidenti, **CONVENGONO**

Articolo 1

(PREMESSA)

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

CAPO I

TIROCINIO E PRATICA LEGALE

Articolo 2

(Legittimazione e valore del tirocinio)

I praticanti iscritti nel registro tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari sono ammessi ad espletare il tirocinio/stage formativo presso la Corte d'Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari per il periodo di 18 mesi, ove in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Tale tirocinio, ove correttamente svolto secondo quanto previsto dalla citata normativa di legge, è valutato dal Consiglio dell'Ordine per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.



**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

CAPO II
TIROCINIO: FASE PRELIMINARE

Articolo 3

(Fase Introduttiva ed istruttoria)

Il praticante che intende svolgere il tirocinio/stage di orientamento e di formazione presso la Corte d'Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari deve presentare al Consiglio dell'Ordine di Sassari relativa comunicazione, accompagnata da una attestazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 avente ad oggetto i dati dell'avvocato presso cui il praticante svolge la pratica forense e dei suoi colleghi di studio, soci, associati e che comunque svolgano la propria attività professionale nei medesimi locali.

In caso di integrazione della pratica presso altro avvocato, il praticante è tenuto a comunicare altresì al Consiglio dell'Ordine i dati dell'avvocato presso cui integra la pratica e dei suoi colleghi di studio, soci, associati o che comunque esercitino la professione nei medesimi locali.

Nella medesima circostanza, il praticante prenderà visione della presente convenzione, e si dovrà impegnare a svolgere il tirocinio/stage formativo presso la Corte d'Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari nel rispetto della legge e del codice deontologico ed in conformità con quanto previsto nella presente convenzione.



**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

Il Consiglio dell'Ordine, ricevute le comunicazioni in oggetto, ove lo ritenga può procedere all'audizione del praticante.

Il Consiglio dell'Ordine, viste le comunicazioni ed eventualmente sentito personalmente il praticante, può in sede istruttoria raccogliere ogni informazione ritenuta utile per i fini in oggetto.

Articolo 4

(Comunicazioni del C.o.a. alla Corte d'Appello)

Il Consiglio dell'Ordine, ricevuto quanto previsto nel precedente articolo e conclusa l'eventuale istruttoria, provvede senza dilazione a trasmettere la comunicazione e relativa attestazione del proprio iscritto al Presidente della Corte d'Appello.

Ogni comunicazione integrativa o modificativa inviata dal praticante, ai fini in oggetto, verrà trasmessa tempestivamente dal Consiglio dell'Ordine al Presidente della Corte d'Appello.

Articolo 5

(Inizio Tirocinio)

Il Presidente della Corte d'Appello o il Magistrato Responsabile per i tirocini presso tale Corte, ricevute le relative domande da parte dei praticanti interessati e le comunicazioni di cui ai precedenti articoli, sentiti i magistrati disponibili a rendersi



**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

affidatari dei praticanti avvocati, comunicherà al Consiglio dell'Ordine Forense i nominativi dei praticanti avvocati che abbiano presentato domanda di iscrizione.

Articolo 6

(Istruttoria della Corte d'Appello e collaborazione del Coa)

Il Presidente della Corte d'Appello o il Magistrato Responsabile per i tirocini presso tale Corte, ai fini della valutazione di ammissione di cui all'art.73 D.L. n.69/2013 può richiedere relativo parere al Consiglio dell'Ordine Forense.

Articolo 7

(Ammissione al Tirocinio)

Sentiti i Magistrati disponibili e decisa l'ammissione al tirocinio/stage, il Presidente della Corte d'Appello o il Magistrato Responsabile per i tirocini presso tale Corte comunicherà al Consiglio dell'Ordine l'elenco dei praticanti ammessi al tirocinio presso la Corte d'Appello di Sassari e dei relativi Magistrati affidatari.

CAPO III

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Articolo 8

(Obblighi del Tirocinante)



**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

Il praticante avvocato è tenuto a svolgere le attività del progetto formativo con diligenza e continuità; egli è altresì tenuto al rispetto del codice deontologico forense.

E' tenuto a non porre in essere alcuna incompatibilità ed evitare qualsiasi conflitto di interessi, di cui all'art.73 commi 6 e 7 D.L. n.69/2013 ss.mm.ii.

Il praticante avvocato è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite durante la collaborazione; è altresì tenuto a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della propria attività.

In particolare il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versi in conflitto di interessi, per conto proprio ovvero per conto dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, nè di quello presso cui integra la pratica ai sensi dell'art.41 comma 8 L. n.247/2012, nè di quelli dei loro colleghi di studio e comunque di quelli di cui all'art.3 della presente convenzione.

Il tirocinante non potrà in nessun caso esercitare attività professionale nanti la Corte d'Appello di Sassari per l'intero periodo del tirocinio/stage formativo; anche una volta concluso il tirocinio/stage formativo, non potrà rappresentare e difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore nè assumere da costoro alcun incarico professionale.



**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

E' altresì tenuto al rispetto di tutti i restanti obblighi e divieti impostigli dal D.L. n.69/2013 e ss.mm. e ii.

Articolo 9

(Violazione dei doveri)

La violazione degli obblighi e divieti di cui sopra costituisce motivo legittimo di interruzione del tirocinio/stage formativo, ai sensi dell'art.73 comma 9 D.L. n.69/2013 e ss.mm. e ii.

Articolo 10

(Interruzione Tirocinio)

In caso di interruzione del tirocinio/stage formativo presso la Corte d'Appello, per qualsiasi ragione, il Presidente del Corte d'Appello o il Magistrato Responsabile per i tirocini presso tale Corte ne fornirà relativa comunicazione al Consiglio dell'Ordine Forense indicando le ragioni dell'interruzione e segnalando quanto riscontrato, che possa avere rilevanza disciplinare.

Detta comunicazione sarà accompagnata da copia della relazione del magistrato formatore o da estratto della medesima a cura dell'ufficio giudiziario.

Articolo 11

(Conclusione Tirocinio)



**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

Alla fine del tirocinio/stage, il Presidente della Corte d'Appello o il Magistrato Responsabile per i tirocini presso tale Corte comunicherà al Consiglio dell'Ordine l'elenco dei praticanti che hanno concluso positivamente il tirocinio/stage formativo presso l'ufficio, trasmettendo copia della relativa dettagliata relazione del Magistrato formatore, da cui risulti l'attività formativa svolta proficuamente.

Detta comunicazione del presidente della Corte d'Appello non sostituisce la domanda che il praticante è tenuto a presentare al Consiglio dell'Ordine competente ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica e del riconoscimento del periodo di tirocinio ai fini della pratica forense.

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 12

(Validità ed efficacia della Convenzione)

La presente Convenzione ha efficacia tra le parti che l'hanno sottoscritta, sin dalla data della sua sottoscrizione.

La stessa è pubblicata sui siti istituzionali della Corte d'Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e potrà essere resa pubblica nelle ulteriori forme che ciascuna delle parti reputerà opportune.



**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

Dalla data della sua comunicazione anche tramite mail agli avvocati e praticanti del Foro di Sassari e, comunque, da quella della pubblicazione sul sito istituzionale, la medesima sarà valida e vincolante per i praticanti avvocati che svolgano il tirocinio presso la Corte d'Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari, dai quali si intenderà conosciuta anche ove non abbiano rilasciato alcuna attestazione di presa visione.

La stessa è valida e vincolante tra le parti sino all'entrata in vigore di norme di legge o regolamenti che dovessero essere con essa interamente incompatibili.

Ogni norma sopravvenuta gerarchicamente sovraordinata, che dovesse risultare incompatibile solo con parte della presenta Convenzione non determinerà l'automatica caducazione dell'intera Convenzione.

In detto ultimo caso le norme della Convenzione divenute incompatibili si intenderanno automaticamente sostituite dalle sopravvenute norme gerarchicamente sovraordinate.

Articolo 13

(Disciplina Transitoria)

Con riguardo ai tirocini/stage in essere alla data della sottoscrizione della presente Convenzione, il Presidente della Corte d'Appello o il Magistrato Responsabile per i tirocini presso tale Corte contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione e comunque entro i successivi 15 giorni comunicherà al Consiglio dell'Ordine degli



**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

Avvocati di Sassari i dati di tutti i laureati che stiano svolgendo il tirocinio presso l'Ufficio, la data della domanda e dell'inizio del tirocinio, eventuali periodi di interruzione del medesimo, l'oggetto del tirocinio ed il nominativo del magistrato formatore con riguardo ad ogni periodo del tirocinio svolto da ciascun tirocinante.

Nel medesimo termine, il Presidente della Corte d'Appello o il Magistrato Responsabile per i tirocini presso tale Corte comunicherà al Consiglio dell'Ordine Forense i dati dei tirocinanti che nei 6 mesi antecedenti la stipula della convenzione abbiano concluso positivamente il tirocinio/stage. Nell'occasione trasmetterà anche la relativa relazione del Magistrato formatore, così da consentire al Consiglio di valutare il tirocinio ai fini del riconoscimento quale compimento della pratica professionale.

A richiesta del Consiglio dell'Ordine, tuttavia, analoga ultima comunicazione verrà effettuata dal Presidente della Corte d'Appello o dal Magistrato Responsabile per i tirocini presso tale Corte anche per il caso di tirocini/stage conclusi in data antecedente i sei mesi dalla sottoscrizione della Convenzione. Ciò avverrà ove il tirocinante presenti al Consiglio dell'Ordine richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica e di riconoscimento ai fini della pratica forense di un tirocinio concluso anteriormente al predetto termine di 6 mesi.

Entro 15 giorni dalle comunicazioni e dalla pubblicazione della Convenzione di cui al precedente art.12, i praticanti che svolgano tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario dovranno trasmettere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la dichiarazione di cui



**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

all'art.3 della presente convenzione (resa nelle forme di cui agli artt.46 e 47 DPR 445/2000), specificando eventuali variazioni che siano intervenute nel periodo compreso tra l'inizio del tirocinio presso l'Ufficio e la data di presentazione della dichiarazione al Consiglio dell'Ordine, con riguardo all'avvocato presso cui facciano e/o integrino la pratica forense, loro colleghi di studio, soci, associati e che comunque svolgano attività professionale nei medesimi locali.

Ove lo reputi necessario, il Consiglio dell'Ordine potrà sentire personalmente il praticante e raccogliere in sede istruttoria ogni informazione ritenuta utile.

Entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati comunicherà all'Ufficio giudiziario i dati dei tirocinanti/stagisti iscritti nel Registro dei Praticanti e la relativa data di iscrizione. Nel contempo, ove sia stata presentata, trasmetterà altresì nel medesimo termine copia della attestazione di cui all'art.3 della Convenzione.

Fermi gli obblighi comunque nascenti dalla legge e dal codice deontologico forense nei confronti dei praticanti che svolgano tirocinio/stage di cui al D.L. n.69/2013, i praticanti che abbiano iniziato il tirocinio/stage presso l'Ufficio giudiziario in data anteriore alla sottoscrizione della presente Convenzione, a partire dalla data della sua sottoscrizione saranno tenuti a rispettarla in ogni sua parte e ad assolvere ad ogni obbligo ivi stabilito.

Art. 14

(Violazioni Deontologiche)



**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

Il mancato rispetto della convenzione da parte del tirocinante, ove costituente illecito disciplinare ai sensi del codice deontologico forense, darà luogo all'apertura del procedimento disciplinare e, ai sensi della Legge n.247/2012, sarà segnalato dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio Distrettuale di Disciplina, per quanto di sua competenza.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati segnalerà altresì ogni violazione della presente convenzione all'Ufficio giudiziario presso cui il praticante svolga il tirocinio, affinché possa tempestivamente provvedere a quanto di sua competenza, anche ai sensi dell'art.73 comma 9 D.L. n.69/2013 ss.mm. e ii. e dell'art. 9 della presente convenzione.

L'Ufficio giudiziario, anche per il tramite del magistrato affidatario segnalerà al competente Consiglio dell'Ordine ogni violazione della presente convenzione e della legge posto in essere dal praticante avvocato affinché ne valuti la rilevanza disciplinare ai sensi del c.d.f.

Articolo 15


(Revisioni e aggiornamenti)

Le parti si riservano la facoltà di modificare la presente Convenzione ove dalle stesse ritenuto opportuno ed in caso di mutamento del quadro normativo.



**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

Sassari 25/3/16 La presente Convenzione, composta da n.18
pagine compresa la presente, viene sottoscritta in duplice originale presso l'ufficio
della Presidenza della Corte d'Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari.

Il Magistrato Responsabile per i tirocini presso la Corte d'Appello di Cagliari sez.
dist. Di Sassari (Dott. Massimo Zaniboni) 

Il Presidente del COA (Avv. Mariano Mameli)

